



COMUNE DI GIAVE

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI

SINDACO

Ordinanza N. 7 del 07/05/2025

Oggetto: Prevenzione incendi, caduta alberi e attraversamento bestiame interferenti con la linea ferroviaria

IL SINDACO

Vista la nota della RFI “Rete ferroviaria italiana” Gruppo Ferrovie dello stato Italiane - Direzione Operativa Infrastrutture – Unità Territoriale Sardegna, prot. RFI-VDO-DOIT.CA.UT.S\A0011\P\2025\0000616, assunta agli atti del Comune di Giave al prot. 1358 del 02/05/2025, avente ad oggetto la richiesta di Ordinanza Sindacale per la difesa dagli incendi in aree adiacenti alla linea ferroviaria, in applicazione del D.P.R. 753/80”;

Considerato che la nota sopra citata fa riferimento alle prescrizioni di cui agli artt. 48, 52 e 55 del DPR 11.07.1980 n. 753, che prevedono:

- 1) l’obbligo per i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti a pascolo o incolti, adiacenti alle linee ferroviarie durante tutto il periodo di “grave pericolosità”, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altra materia combustibile ed inoltre, di circoscrivere i fondi coltivati, appena mietuti, con una striscia di terreno solcato dall’aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.
- 2) Che gli alberi debbano essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all’altezza dell’albero aumentata di 2 metri.
- 3) Che coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie debbano apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato le quali non sono concepite per tale funzione.

Richiamato il D.P.R. 753/80;

Considerati i rischi di possibile caduta degli alberi di alto fusto che, non rientrando nei limiti delle distanze indicate nel D.P.R. 753/80, possono invadere la sede ferroviaria, con conseguente pericolo sia per la circolazione ferroviaria, che di incendio nelle stesse aree ferroviarie;

Dato atto che la manutenzione regolare degli alberi anteposti in adiacenza delle linee ferroviarie è da considerarsi attività finalizzata a garantire continuità e sicurezza del pubblico servizio ferroviario;

Richiamata la propria precedente ordinanza n. 4 del 28.04.2023 e ritenuto di reiterare con il presente provvedimento le prescrizioni in essa contenute;

Precisato che l’avvicinarsi della stagione estiva, il conseguente innalzamento delle temperature ed il contestuale sviluppo della vegetazione possono costituire causa di innesco e propagazione di incendi in aree e fondi adiacenti alla linea ferroviaria e pertanto possono arrecare pericolo alla pubblica incolumità;

Ritenuta necessaria, per le motivazioni sopra esposte, l’adozione di un provvedimento contingibile e urgente posto a tutela dell’incolumità pubblica e finalizzato a garantire che lo svolgimento del pubblico esercizio ferroviario, sul tratto ricadente nel territorio comunale, avvenga in condizioni di sicurezza;

Richiamati i poteri conferiti al Sindaco ai sensi dell'art. 50 e 54 del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n.689/81 e ss.mm.ii.;

ORDINA

All'A.N.A.S., alla Provincia di Sassari, ai Consorzi industriali e di Bonifica, nonché ai privati possessori a qualunque titolo di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti o contermini alla linea ferroviaria, nel tratto ricadente nel territorio del Comune di Giave, di provvedere a propria cura ed entro il termine perentorio di 15 giorni dall'avvenuta pubblicazione all'albo pretorio del presente provvedimento:

- a. al taglio di rami, alberi, erbe secche che possano interferire con la sede ferroviaria, nonché allo sgombero immediato di ogni materiale combustibile come indicato dagli artt. 52 e 55 del D.P.R. 753/80, che possa creare pericolo per la pubblica incolumità e interruzione di pubblico servizio ferroviario e di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo e/o limitazioni della sicurezza e corretta fruibilità delle pertinenze ferroviarie confinanti con i propri fondi. I soggetti sopra elencati sono inoltre tenuti ad effettuare la dovuta vigilanza sui propri terreni e fondi, con lo scopo di prevenire situazioni di pericolo;
- b. nel periodo compreso tra il 01 giugno 2024 e il 31 ottobre 2024, a tenere sgombri i propri terreni fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile. Se tali terreni sono coltivati, i possessori sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 (cinque) metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

RAMMENTA

- 1) Che gli alberi debbano essere ubicati ad una distanza non inferiore a 6 metri dalla più vicina rotaia e, per alberi di altezza superiore a 4 metri, tale distanza deve essere uguale all'altezza dell'albero aumentata di 2 metri.
- 2) Che coloro che esercitano allevamento di bestiame ai confini con le pertinenze ferroviarie debbano apporre recinzioni stabili, pur se ivi presenti recinzioni di proprietà delle Ferrovie dello stato le quali non sono concepite per tale funzione.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio on line e ne venga data la massima diffusione.

Le Forze dell'Ordine, la Compagnia Barracellare, e tutti i soggetti deputati alla vigilanza ambientale, sono incaricati della sorveglianza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- 🕒 Al Comando Stazione Carabinieri di Giave;
- 🕒 All'Ufficio di Polizia Municipale;
- 🕒 Al Responsabile del Servizio Tecnico comunale;
- 🕒 Alla Compagnia Barracellare di Giave;
- 🕒 Al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale di Bonorva;

- ⌚ A RFI “Rete Ferroviaria Italiana” Direzione Territoriale di Cagliari;
- ⌚ Alla Prefettura di Sassari;
- ⌚ All’A.N.A.S.
- ⌚ Alla Provincia di Sassari.

AVVERTE

L’inosservanza della presente Ordinanza prevede l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. 753/80 con le disposizioni e le procedure di cui alla Legge 689/81, salvi e non pregiudicati i necessari adempimenti ai sensi dell’art. 650 del c.p.

L’Amministrazione Comunale fa presente che potrà eseguire la pulizia delle aree interessate sostituendosi ai proprietari/conduttori, addebitando i costi sostenuti ai soggetti inadempienti.

Contro il presente provvedimento, può essere proposto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al TAR della Sardegna o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Sindaco

Giave, 07/05/2025

Sig. CHESSA GIAN MARIO